



FEASR



REGIONE DEL VENETO



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

## **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL VENETO 2007 - 2013 COMITATO DI SORVEGLIANZA**

**27 settembre 2012**

DOC. 3

PUNTO 3 dell'Ordine del Giorno

### **Proposta di modifica del Programma di sviluppo rurale**

Modifiche agli Assi 1 e 2 e capitolo 10 "Informazioni sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della politica agricola comune, dalla politica di coesione e dal Fondo europeo per la pesca"

(articolo 6, paragrafo 1 lettera a) del regolamento (CE) n. 1782/2006)



**IL VENETO PER LO SVILUPPO DELLE AREE RURALI**

Con l'applicazione delle varie misure di intervento previste dal PSR sono emerse specifiche necessità di modifica del PSR 2007-2013, al fine di adeguare lo strumento programmatico regionale all'entrata in vigore di nuove norme e renderlo coerente con gli aiuti erogati dalla OCM vitivinicola.

L'adeguamento alle nuove norme entrate in vigore fa riferimento in particolare, alla Decisione della Commissione europea che ha approvato il regime di Aiuto di Stato SA.34625 (2012/N) Misura 111 "Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione rivolte agli addetti del settore forestale". A tale riguardo, risulta opportuno provvedere ad inserire gli estremi di tale regime di aiuto di stato all'interno della relativa scheda di misura del PSR 2007-2013, sostituendo l'attuale riferimento al regime "*de minimis*" che crea problemi di gestione e controllo degli aiuti ai potenziali beneficiari della misura.

Analoga modifica viene inoltre proposta per adeguare gli impegni di quelle azioni delle misure 214/a Pagamenti agroambientali - Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti e 216 Sostegno agli investimenti non produttivi, relativi al finanziamento, rispettivamente, del mantenimento o dell'introduzione delle fasce tampone. Tali impegni sono stati infatti modificati in relazione al nuovo standard di condizionalità 5.2, entrato in vigore dal 1° gennaio 2012, in conformità a quanto disposto dall'art. 149 del regolamento CE n. 73/2009, il quale dispone l'obbligo di introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

Pertanto, per le domande di aiuto presentate a partire dal 1 gennaio 2012, relativamente alla misura 216, al fine di evitare il finanziamento di impegni sanciti nello Standard 5.2, si ammetterà a pagamento la superficie investita a fasce tampone, decurtata della porzione di superficie soggetta all'obbligo di condizionalità di nuova introduzione.

Resta ferma la possibilità di finanziare, attraverso la misura 214/a, qualsiasi azione di gestione e/o mantenimento delle fasce tampone.

Infine, il PSR Veneto ha definito, nella proposta di demarcazione con il regime di sostegno previsto nell'ambito dell'OCM vitivinicola presentata nel corso dell'anno 2010, le operazioni per le quali non è previsto il contributo del Fondo FEASR adottando il criterio basato sulla tipologia dell'operazione quale elemento di demarcazione tra investimenti ammissibili.

Le mutate condizioni economiche e le emergenze ambientali verificatesi nel corso di questi ultimi anni, rendono opportuno un aggiornamento degli interventi ammissibili nel PSR e, di conseguenza, lo spostamento nell'ambito delle misure finanziabili dall'OCM di talune operazioni, come le attrezzature specialistiche per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli ad eccezione dei vasi vinari (serbatoi, vinificatori, autoclavi etc) e le spese per l'allestimento di punti vendita aziendali.

Al sostegno delle misure 121 Ammodernamento delle aziende agricole e 123 Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli del PSR vengono pertanto mantenute tutte le operazioni identificabili come "nuove sfide" cioè quelle volte alla riduzione degli impatti ambientali principalmente connessi alla fase di produzione e quelle di carattere strutturale, visto anche il ridotto margine temporale concesso per l'utilizzo dei fondi FEAGA.

Di seguito vengono pertanto proposte le modifiche alle diverse misure ed alla demarcazione tra fondi del PSR 2007-2013 da sottoporre all'approvazione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 ed alla successiva notifica alla Commissione europea.

#### 5.3.1.1.1 Misura 111 - Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale

Pag. 286

7. Livello ed entità dell'aiuto	<p>Le percentuali di contribuzione massima sulla spesa ammissibile per gli investimenti immateriali connessi con gli interventi formativi indicati sono differenziati in funzione delle diverse azioni; i limiti massimi di spesa ammissibile sono stabiliti nell'ambito dei bandi.</p> <p><i>Azione 1:</i> fino al 100% dell'importo della spesa ammissibile</p> <p><i>Azione 2:</i> il contributo è concesso fino al 100% della spesa ammissibile</p> <p><i>Azione 3:</i> il contributo viene concesso fino all'80% della spesa ammissibile</p> <p><i>Azione 4:</i> il contributo fino ad un massimo del 100% della spesa ammissibile.</p> <p>Qualora se ne configurino le condizioni, l'aiuto concesso in forza della presente misura per gli interventi riguardanti il settore forestale si rapporta alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato secondo il dispositivo che segue:</p> <p><u>← Aiuto di Stato n. SA.34625 (2012/N) – Italia “Misura 111 dei Programmi di sviluppo regionali – Azioni nel campo della formazione professionale e dell'informazione rivolte ad addetti del settore forestale”</u></p>
---------------------------------	---

**Eliminato:** Regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006

#### 5.3.1.2.1 Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole

Pag. 306-307

6. Vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità	<p>Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie. In caso di sostegno agli investimenti per l'ammmodernamento delle aziende agricole che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del Reg. CE n. 1698/2005, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei confronti del beneficiario;</li> <li>le spese per l'acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;</li> <li>le spese per l'acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;</li> <li>i semplici investimenti di sostituzione;</li> <li>impianti ed attrezzature usati;</li> <li>per quanto riguarda gli investimenti sovvenzionabili nell'ambito delle Organizzazioni Comuni di Mercato, si fa riferimento allo specifico capitolo 10.2 del presente Programma riguardante la coerenza e compatibilità tra OCM e PSR. In particolare, nel settore vitivinicolo non sono ammesse, con la presente misura, le seguenti operazioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>Azioni analoghe a quelle previste nei piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti;</li> <li>Acquisto di hardware e software.</li> </ol> <p>Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>gestione aziendale;</li> <li>controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto;</li> <li>sviluppo di reti di informazione e comunicazione;</li> <li>commercializzazione delle produzioni.</li> </ul> <p>c. Acquisto di botti in legno.</p> <p>Acquisto botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di</p> </li> </ol>
---	--

	<p>qualità (DOC e DOCG).</p> <p>d. Acquisto attrezzature laboratorio di analisi.</p> <p>Acquisto strumentazioni per l'analisi chimico - fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni.</p> <p>e. <u>Acquisto attrezzature specialistiche per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli ad eccezione dei vasi vinari (serbatoi di stoccaggio, vinificatori, fermentino, autoclavi, etc.).</u></p> <p>f. <u>Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali.</u></p> <p><u>Acquisto di attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli.</u></p> <p>Per il settore bieticolo-saccarifero si conferma quanto indicato nel cap. 10.2 in merito alle azioni di riconversione produttiva per le quali non saranno previsti contributi a valere sul PSR, in quanto poste a carico della relativa OCM.</p>
--	---

**Formattati:** Elenchi puntati e numerati

**Formattati:** Non Evidenziato

**Formattati:** Rientro: Sinistro: 0,63 cm

### 5.3.1.2.3 Misura 123 - Accrescimento valore aggiunto dei prodotti agricoli

Pag. 321-322

6. Vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità	<p>L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarità contenuti nello specifico capitolo del Programma.</p> <p>Non sono, comunque, finanziabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>impianti ed attrezzature usati</li> <li>gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori ad eccezione di quelli realizzati da microimprese per le quali è concessa una proroga di 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante per conformarsi ad una norma di recente introduzione;</li> <li>gli investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti.</li> <li>l'acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti.</li> </ol> <p>Non sono concessi aiuti per la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.</p> <p>Nel settore vitivinicolo non sono ammesse le seguenti operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Acquisto di hardware e software. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a : <ul style="list-style-type: none"> <li>gestione aziendale;</li> <li>controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto;</li> <li>sviluppo di reti di informazione e comunicazione;</li> <li>commercializzazione delle produzioni.</li> </ul> </li> <li>Acquisto di botti in legno. Acquisto botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG).</li> <li>Acquisto attrezzature laboratorio di analisi. Acquisto strumentazioni per l'analisi chimico - fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni.</li> </ol>
---	--

- d. Acquisto attrezzature specialistiche per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli ad eccezione dei vasi vinari (serbatoi di stoccaggio, vinificatori, fermentino, autoclavi, etc.).
- e. Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali.  
Acquisto di attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli

Nel settore del tabacco i soggetti che fruiscono dei contributi previsti per gli investimenti di ristrutturazione aziendale non possono accedere alle azioni previste per la riconversione ed, analogamente, i beneficiari delle azioni di riconversione produttiva non possono accedere alle provvidenze previste per le azioni di ristrutturazione aziendale.

Per il settore bieticolo-saccarifero si conferma quanto indicato nel cap. 10.2 in merito alle azioni di riconversione produttiva per le quali non saranno previsti contributi a valere sul PSR, in quanto poste a carico della relativa O.C.M.

**Formattato:** Non Evidenziato

**Formattati:** Elenchi puntati e numerati

**5.3.2.1.3 Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti**

Pag. 375

**7. Livello ed entità dell'aiuto**

**CONSERVAZIONE DI SIEPI E FASCE TAMPONE**

Siepi e fasce tampone derivanti da precedenti programmazioni pubbliche:

	<b>MODULO BASE :</b> <i>1 m di fascia arboreo/arbustiva</i> <i>5 m di fascia inerbita</i>
<i>Pagamento rapportato a metro lineare di fascia tampone /siepe (€/ml)</i>	<b>1,71 euro/ml</b>
<i>Pagamento riportato ad ettaro nell'ipotesi una Superficie Oggetto d'impegno pari al 20% della SAU aziendale (limite massimo consentito dalla presente sottomisura per le formazioni lineari )</i>	<b>569 euro/ha</b>

Siepi e fasce tampone non derivanti da precedenti programmazioni pubbliche o in zone soggette agli obblighi di condizionalità previsti dallo standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua (vedi cap. 10.2 Coerenza e complementarietà con le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all'allegato I al regolamento (CE) n. 1974/2006);

	<b>MODULO BASE :</b> <i>1 m di fascia arboreo/arbustiva</i> <i>5 m di fascia inerbita</i>
<i>Pagamento rapportato a metro lineare di fascia tampone /siepe (€/ml)</i>	<b>1,16 euro/ml</b>
<i>Pagamento riportato ad ettaro nell'ipotesi una Superficie Oggetto d'impegno pari al 20% della SAU aziendale (limite massimo consentito dalla presente sottomisura per le formazioni lineari )</i>	<b>388 euro/ha</b>

**CONSERVAZIONE BOSCHETTI DERIVANTI DA PRECEDENTI PROGRAMMAZIONI PUBBLICHE**

	<b>Pagamento Agroambientale</b> <b>mantenimento boschetti</b>
<i>Pagamento rapportato a metro quadrato di boschetto (€/mq)</i>	<b>0,156 euro/mq</b>
<i>Pagamento riportato ad ettaro nell'ipotesi una Superficie Oggetto d'impegno pari al 10% della SAU aziendale (limite massimo consentito dalla presente sottomisura per i boschetti )</i>	<b>156 euro/ha</b>

**Formattato:** Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, Non Corsivo

**Formattato:** Giustificato

**Formattato:** Tipo di carattere: (Predefinito) Times New

**Formattato:** Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, Non Corsivo

**Formattato:** Tipo di carattere: Non Corsivo

**Formattato:** Tipo di carattere: (Predefinito) Times New Roman, 11 pt, Non Corsivo

**Formattato:** Tipo di carattere: Non Corsivo

## 7. Livello ed entità dell'aiuto

Relativamente alle azioni 1-2-3-4 l'entità dell'aiuto verrà stabilita tenendo conto delle spese sostenute per l'attuazione degli investimenti. I costi di investimento devono essere documentati tramite le fatture di acquisto dei materiali e dei servizi (o altra documentazione fiscalmente rilevante), facendo in ogni caso riferimento – anche in sede di controllo di ammissibilità – ad un prezziario regionale ai fini della valutazione della congruità delle spese sostenute.

La percentuale massima di aiuto per gli investimenti non potrà superare, per i soggetti privati l'80% della spesa ammissibile nelle zone svantaggiate di montagna, ed il 70% nelle altre zone, mentre per i soggetti pubblici è del 100%. La spesa massima ammissibile per azione è la seguente:

- Azione 1: 10.000 €
- Azione 2: 20.000 €
- Azione 3: 20.000 €
- Azione 4: 250.000 €

Per interventi a riconosciuta finalità scientifico – collettiva, esclusivamente nel caso dell'Azione 4, la percentuale massima dell'aiuto può raggiungere il 100%.

Per l'Azione 5, viene stabilito un aiuto per metro lineare delle formazioni lineari di nuovo impianto pari a 7,57 €, che deriva dal riconoscimento del costo standard per l'impianto delle formazioni lineari arboreo/arbustive e dei boschetti quantificato sulla base dei costi di impianto, documentati nell'Allegato 2 e 2ter del PSR.

Come precisato al cap. 10.2, a decorrere dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore lo standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua", che presenta dei collegamenti con la presente tipologia d'intervento, in quanto può sussistere una parziale sovrapposizione della superficie (max 5 metri) a siepi, fasce tampone e boschetti oggetto d'investimento con la fascia stabilita dal recepimento dello Standard 5.2 di Condizionalità. Per le domande presentate successivamente a tale data da beneficiari tenuti al rispetto della Condizionalità, al fine di evitare il finanziamento di superfici sulle quali vige un obbligo derivante dall'applicazione dello standard 5.2, si ammetterà a contributo la superficie investita a siepi, fasce tampone e boschetti ai sensi della presente misura, decurtata della porzione di superficie soggetta a vincolo di condizionalità (max 5 metri).

Per l'azione 6, l'aiuto per il "recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani ed in aree Natura 2000 abbandonati e degradati" riguarda interventi di sfalcio meccanico o manuale della vegetazione erbacea infestante ed invasiva non produttiva, di abbattimento delle eventuali piante arbustive ed arboree ricolonizzatrici ed infestanti presenti *in situ*, la trinciatura in loco e/o trasporto al punto di raccolta e, se necessario, al sito di smaltimento della vegetazione erbacea ed arbustiva eliminata, operazioni di spietramento, riporti di terra a seguito di smottamenti ed eventuale ripristino del cotico erboso danneggiato. Tali attività devono essere descritte in un "Piano di interventi" che giustifichi le operazioni previste.

L'aiuto è quantificato in 3.756 €/ha o 4.183 €/haa seconda che l'azione straordinaria di ripristino abbia luogo in zona ordinaria o in area "Rete natura 2000".

L'aiuto riconosciuto è pari al 100% del costo standard.

Il massimale dell'aiuto non potrà superare € 110.000 per ciascun "Piano di interventi".

**9. Elementi necessari alla valutazione ai sensi delle norme sulla concorrenza ed elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli Articoli 87, 88 e 89 del Trattato**

Pag. 569-570

Codice misura	Titolo del regime di aiuto	Legittimazione del regime	Durata del regime di aiuto
111	Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale	Per gli interventi riguardanti il settore forestale il regime è conforme all' <u>Aiuto di Stato n. SA.34625 (2012/N) – Italia “Misura 111 dei Programmi di sviluppo regionali – Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione rivolte ad addetti del settore forestale”</u>	Dal <u>27.06.2012</u> fino al 31.12.2013

**Formattato:** Colore carattere: Automatico

**Eliminato:** 1.1.2011

**Eliminato:** Regolamento “de minimis” (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore, pubblicato sulla GUUE L. 379 del 28.12.2006.

**10.2. Coerenza e complementarità con le misure finanziate dal FEAGA o da altri strumenti nei settori elencati all'allegato I al regolamento (CE) n. 1974/2006.**

Pag. 584-585

**Vino**

Il settore è regolato da una specifica organizzazione comune del mercato, definita dal Regolamento (CE) n. 479/2008, che prevede:

1) un regime per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti (art. 11), con l’obiettivo di adeguare la produzione alla domanda del mercato. Tale regime prevede la concessione di un contributo comunitario sui costi connessi alla realizzazione di appositi piani di ristrutturazione e di riconversione, che comprendono una o più delle seguenti azioni:

- la riconversione varietale;
- la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
- i miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti.

2) un sostegno (art. 15) per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa riguardanti uno o più dei seguenti aspetti:

- la produzione o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato IV del Reg (CE) n. 479/2008;
- lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie connessi con i prodotti di cui all’allegato IV (CE) n. 479/2008;

3) un sostegno a favore della vendemmia verde (art. 12) consistente nell’erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro.

Al fine di garantire la coerenza e la necessaria demarcazione tra le due forme di sostegno si stabilisce che nel PSR:

- non possono in nessun caso essere sovvenzionate azioni analoghe a quelle previste nei piani di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Le operazioni finanziabili con i fondi dell’O.C.M. vino sono dettagliatamente riportate nell’allegato II del decreto ministeriale n. 2553 dell’ 8 agosto 2008 e s.m.i, e riguardano solo impianti e reimpianti di vigneti, che quindi non possono usufruire di finanziamenti nel PSR.



b) non possono essere finanziate le seguenti operazioni che, quindi, possono usufruire di contributi esclusivamente nell'ambito della misura investimenti di cui all'articolo 15 del Reg (CE) n. 479/2008:

- Acquisto di hardware e software.

Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a :

- gestione aziendale;
- controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto;
- sviluppo di reti di informazione e comunicazione;
- commercializzazione delle produzioni.

- Acquisto di botti in legno.

Acquisto botti in legno ivi comprese le barriques per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG).

- Acquisto attrezzature laboratorio di analisi.

Acquisto strumentazioni per l'analisi chimico - fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni.

- Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali e extra-aziendali.

Acquisto di attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli.

Formattato: Non Evidenziato

- Acquisto attrezzature specialistiche per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli ad eccezione dei vasi vinari (serbatoi di stoccaggio, vinificatori, fermentino, autoclavi, etc.).

Formattato: Non Evidenziato

Formattati: Elenchi puntati e numerati

c) non possono essere finanziate le operazioni di vendemmia verde che quindi possono usufruire di contributi esclusivamente nell'ambito del PNSV.

I beneficiari della sottomisura 214C del PSR (introduzione e/o mantenimento dei metodi di produzione biologica) non possono accedere agli interventi di vendemmia verde previsti dall'OCM vino.

In sintonia con quanto esplicitato nel Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale verranno perseguiti gli obiettivi del "Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola" e la "Promozione dell'innovazione e dell'integrazione lungo le filiere", al fine di garantire una effettiva integrazione tra la fase della produzione e quelle della trasformazione e della commercializzazione.

La verifica che un beneficiario riceva il sostegno solo da una forma di sostegno è garantita dall'Organismo pagatore regionale che gestisce i procedimenti amministrativi relativi sia ai programmi di ristrutturazione viticola che alle misure dello sviluppo rurale.

*Pagamenti diretti nell'ambito del reg. CE n. 1782/2003 e n. 73/2009*

Pag. 603

Dopo la tabella a pag. 602, viene introdotto il testo seguente:

Pagamenti diretti ai sensi del Regolamento 73/2009, articoli 5 e 6: nuova introduzione dal 1° gennaio 2012 degli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua."

Misura 214/a "Pagamenti Agroambientali" – "Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti"

Con il 1 gennaio 2012 è entrato in vigore lo standard 5.2 di Condizionalità “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua” ai sensi del Regolamento 73/2009, articoli 5 e 6 e pertanto si rende necessario modificare il testo del Programma, con specifico riferimento alla misura 214/a e 216-5, inserendo i nuovi elementi di confronto e demarcazione tra standard di condizionalità e misura. Allo scopo, nel testo si inseriscono gli elementi di confronto tra la sottomisura 214/a e il nuovo standard di condizionalità 5.2, al fine di assicurare la corretta applicazione dell’azione agroambientale.

Il nuovo Standard 5.2 è stato applicato, a livello nazionale, con il DM 22 dicembre 2011, n. 27417.

La Regione del Veneto ha recepito il DM 27417 del 22 dicembre 2011 con DGR 29 dicembre 2011, n. 2462, prevedendo che:

1. I corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali in cui si applica lo standard 5.2 sono quelli indicati dagli elaborati dei Piani di gestione dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, per i tratti fluviali decorrenti in Veneto. I piani di gestione (art. 13 e allegato VII della Direttiva Quadro Acque) rappresentano l’atto di pianificazione che identifica le misure necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva stessa a livello di distretto idrografico;
2. Ai fini dello standard 5.2 di Condizionalità, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza variabile (da 3 a 5 metri) a seconda dello “stato complessivo attuale” del corpo idrico definito nei suddetti piani di gestione:
  - in corrispondenza di corpi idrici superficiali, il cui stato attuale è classificato come “scarso” o “cattivo”, la fascia tampone dovrà presentare una larghezza di 5 metri;
  - in corrispondenza di corpi idrici superficiali, il cui stato attuale è classificato come “sufficiente” o “buono”, l’ampiezza della fascia tampone è di 3 metri;
  - in caso di “stato complessivo attuale” del corpo idrico superficiale classificato come “ottimo”, in assenza di una fascia tampone preesistente, l’agricoltore non è tenuto al rispetto dell’impegno di cui al precedente punto 3 a).

La classificazione dei corpi idrici è stata resa disponibile a livello di singola azienda agricola, permettendo l’effettiva controllabilità del requisito, attraverso un lavoro perfezionato dalla Agenzia Regionale per l’Ambiente del Veneto (ARPAV – Servizio Acque Interne), che ha trasmesso l’elenco dei corpi idrici superficiali soggetti a monitoraggio sulla base della normativa vigente (D.Lgs 152/2006) e soggetti agli obblighi previsti dallo Standard 5.2, in quanto indicati dagli elaborati dei Piani di Gestione su richiamati.

I bacini dei corpi idrici rientranti nei piani di gestione sopra richiamati coprono complessivamente l’intero territorio regionale, come risulta dalla mappa scaricabile al seguente indirizzo:

<http://www.piave.veneto.it/web/utilita/cartografia> “Tavole cartografiche a supporto del rispetto dello Standard 5.2 di Condizionalità “Fasce Tampone” anno 2012”.

Per quanto riguarda i pagamenti annuali corrisposti ai beneficiari nell’ambito dell’azione 214/a, si illustrano di seguito le modalità di revisione degli importi precedentemente definiti Con gli Allegati 2 e 2ter al PSR. .

1. Costi di manutenzione : i costi di manutenzione - come definiti nell’Allegato 2 e 2ter al Programma nell’ambito dell’azione 214/a - non si sovrappongono con gli impegni dello standard 5.2, o di altri standard/atti di condizionalità e quindi l’importo di manutenzione del filare arboreo (0,78 €/ml) può essere riconosciuto integralmente;
2. Mancati redditi : l’importo relativo al mancato reddito può essere corrisposto per la sola superficie a siepi/filari/fasce tampone che non si sovrappone con la superficie soggetta al rispetto del vincolo di Condizionalità (= fascia vegetata di 3-5 metri); tale vincolo non riguarda la montagna, perché esclusa dall’accesso alla specifica misura 214/a del Programma;
3. Fascia inerbita (5 metri) – l’importo da corrispondere al beneficiario deve essere calcolato in misura differenziata, in base all’area in cui è ubicata la struttura vegetale arborea oggetto di finanziamento. Sulle superfici non soggette all’obbligo di Condizionalità, l’indennizzo corrisposto non subisce modifiche, mentre sulle porzioni di superfici a siepi/filari/fasce tampone coincidenti con la superficie vegetata di 3 – 5 metri così come prevista dallo Standard 5.2, è corrisposto un indennizzo pari ai soli costi di manutenzione sostenuti dall’azienda per il mantenimento della struttura vegetale arborea.


Il calcolo, secondo i valori proposti nell’ Allegato 2 al PSR - tabella 6.2 e Allegato 2-ter tabella 5.2 risulta il seguente:

**Formattati:** Elenchi puntati e numerati

**Formattati:** Elenchi puntati e numerati


### SIEPE SENZA MANCATI REDDITI

- a) Manutenzione filare arboreo: 0,78 €/ml;  
b) Mancato reddito: -----  
c) Fascia inerbita (di 5m): 0,24 €/ml;  
d) Costi di transazione : 0,14 €/ml;



**Formattati:** Elenchi puntati e numerati

1,16 €/m  
(pagamento per metro  
lineare di siepe/fascia  
tampone *senza mancati  
redditi*)



388 €/ha di SAT  
(corrispondente pagamento per  
ettaro con l'impegno di  
mantenimento di siepe/fascia  
tampone)

### Misura 216 “Investimenti non produttivi” Azione 5 Impianto delle nuove formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti.

Con il 1° gennaio 2012 è entrato in vigore lo Standard 5.2 di Condizionalità “Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua, che presenta dei collegamenti con la presente tipologia d’intervento, in quanto può sussistere una parziale sovrapposizione della superficie (max 5 metri) a siepi, fasce tampone e boschetti oggetto d’investimento con la fascia stabilita dal recepimento dello Standard 5.2 di Condizionalità. Per le domande presentate successivamente a tale data da beneficiari tenuti al rispetto della Condizionalità, al fine di evitare il finanziamento di superfici sulle quali vige un obbligo derivante dall’applicazione dello standard 5.2; pertanto, si ammetterà a contributo la superficie investita a siepi, fasce tampone e boschetti ai sensi della presente misura, decurtata della porzione di superficie soggetta a vincolo di condizionalità (fascia erbacea di ampiezza variabile dai 3 ai 5 metri).